SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 127° — Numero 44**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei professori universitari di ruolo e fuori ruolo delle facoltà di medicina e chirurgia, di medicina veterinaria e di farmacia che possono far parte delle commissioni esaminatrici degli esami nazionali di idoneità e dei concorsi di assunzione del personale sanitario medico, veterinario e di farmacia delle unità sanitarie locali.

85A7625

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 35.

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e gli Stati membri della stessa da una parte e l'India dall'altra, firmato a Lussemburgo il 23 giugno giugno 1981.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 dello stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

PROTOCOLLO

relativo alla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) e gli Stati membri da una parte e l'India dall'altra.

La commissione delle Comunità europee, a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e

Il Governo del Regno del Belgio,

Il Governo del Regno di Danimarca,

Il Governo della Repubblica federale di Germania,

Il Governo della Repubblica ellenica,

Il Governo della Repubblica francese,

Il Governo dell'Irlanda,

Il Governo della Repubblica italiana,

Il Governo del Granducato del Lussemburgo,

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

Il Governo del Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

da una parte,

Il Governo dell'India,

dall'altra,

Hanno concordato le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Gli articoli 1-5 dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità economica europea e l'India, firmato a Lussemburgo il 23 giugno 1981, si applicano anche ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

Il presente protocollo si applica ai territori nei quali viene applicato il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni da questo fissate, nonché al territorio dell'India.

Articolo 3

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. La sua applicazione viene sospesa qualora venga denunciato l'accordo di cui all'articolo 1.

Articolo 4

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede.

FATTO a Lussemburgo, addì ventitre giugno millenovecentottantuno.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

NOTA

Si riporta qui di seguito il testo dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e l'India, richiamato dall'art. 1 del protocollo. Il predetto accordo non è stato ratificato dall'Italia perchè non soggetto a ratifica.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE

da una parte,

IL GOVERNO DELL'INDIA,

dall'altra,

Tenuto conto delle relazioni amichevoli e dei legami storici esistenti tra l'India e gli Stati membri della Comunità, nonché delle basi per la cooperazione poste dall'accordo tra l'India e le Comunità firmato il 17 dicembre 1973 ed entrato in vigore il 1° aprile 1974,

Esprimendo il proprio compiacimento per i progressi compiuti durante il funzionamento del suddetto accordo per lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche tra l'India e la Comunità,

Convinti che sia giunto il momento di dare nuovo impulso ai rapporti reciproci esistenti tra l'India e la Comunità,

Consapevoli che relazioni più dinamiche, auspicate dalla Comunità europea e dall'India, richiedono una maggior cooperazione nell'intera sfera commerciale ed economica, nella misura della loro sempre maggiore capacità di soddisfare i reciproci fabbisogni, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto, conformemente alle necessità inerenti al loro sviluppo,

Persuasi che siffatta cooperazione debba essere realizzata in maniera evolutiva e pragmatica, a seconda dello sviluppo delle rispettive politiche,

Riaffermando la loro decisione di ampliare i reciproci scambi e riconoscendo che gli scambi commerciali non costituiscono un fine in se ma un mezzo per realizzare obiettivi economici e sociali più ampi ed un ottimo strumento per favorire la cooperazione economica internazionale,

Desiderosi di contribuire, per quanto lo permettano le rispettive risorse umane, intellettuali e materiali, alla instaurazione di una nuova fase di cooperazione economica internazionale,

Affermando il loro comune impegno per la promozione di relazioni economiche internazionali fondate sulla libertà, l'eguaglianza, la giustizia ed il progresso.

Hanno deciso di concludere un accordo di cooperazione commerciale ed economica tra l'India e la Comunità economica europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

Il Consiglio delle Comunità europee:

Ch. A. van der Klaauw,
Presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee, Ministro degli Affari esteri del Regno dei Paesi Bassi;

Wilhelm Haferkamp,
Vicepresidente della commissione delle Comunità europee;

Il Governo dell'India:

Shri Khursheed Alam Khan,
Ministro di Stato per il Commercio della Repubblica dell'India;

I quali, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

Hanno convenuto le disposizioni che seguono:

Articolo 1

Le parti contraenti sono decise a rafforzare, ad approfondire ed a diversificare i loro scambi commerciali sulla base dei loro reciproci vantaggi e del loro comune profitto in maniera da aumentare al massimo i mutui scambi ed il relativo tasso di crescita.

Articolo 2

Le parti contraenti si accordano, nei loro rapporti commerciali, il trattamento della nazione più favorita in conformità dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 3

Le parti contraenti si accordano il più alto grado di liberalizzazione delle importazioni e delle esportazioni che esse generalmente applicano nei confronti dei Paesi terzi e si impegnano ad esaminare insieme i mezzi per accordarsi reciprocamente le più ampie agevolazioni compatibili con le politiche e con gli obblighi rispettivi, riguardo ai prodotti che interessano l'una o l'altra parte.

Articolo 4

In conformità con le politiche e con gli obiettivi rispettivi, e con la necessità, riconosciuta da entrambe le parti, di promuovere tra l'India e la Comunità economica europea nuove relazioni nel settore industriale improntate ad una complementarità e basate sui reciproci vantaggi e sul comune profitto, le parti contraenti si impegnano a promuovere, fino al

più alto livello possibile, lo sviluppo e la diversificazione dei loro scambi commerciali. A tal fine, essi devono in particolare applicare le seguenti misure:

a) tenere consultazioni e mantenere la cooperazione per risolvere i problemi economici e commerciali esistenti a livello internazionale, che possono interessare una delle parti;

b) fare ogni possibile sforzo per mantenere e rafforzare un sistema commerciale internazionale aperto ed equo ed adempiere gli obblighi assunti a norma dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio;

c) intensificare gli scambi delle informazioni disponibili sui rispettivi mercati e sulle industrie, nonché sull'evoluzione delle tendenze e sulle politiche, allo scopo di individuare le possibilità di aumentare la produzione e di migliorare le prospettive di mercato ai fini di una crescita economica globale ottimale;

d) promuovere le visite di persone, di gruppi e di delegazioni appartenenti agli ambienti commerciali, economici ed industriali per agevolare gli scambi industriali e tecnici ed i contatti ad essi inerenti; incoraggiare l'organizzazione di fiere e di esposizioni da entrambe le parti, nonché l'adeguata infrastruttura dei servizi, compresa la pubblicità relativa allo sviluppo del commercio di articoli di particolare interesse per l'una o l'altra parte;

e) coadiuvare le istituzioni che dette parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni commerciali;

f) riunire gli operatori economici di entrambe le parti per meglio individuare i settori ed i prodotti per i quali esse dovrebbero sviluppare la produzione e le esportazioni e favorire i programmi di sviluppo di mercato che ne deriveranno;

g) promuovere studi per adempiere gli obiettivi del presente articolo.

Articolo 5

Alla luce delle rispettive politiche e degli obiettivi economici, le parti contraenti promuovono la cooperazione economica in tutti i campi di reciproco interesse allo scopo di contribuire allo sviluppo delle rispettive economie, di migliorare il tenore di vita e di soddisfare le reciproche necessità inerenti allo sviluppo. A tal fine, le parti contraenti concordano di applicare le seguenti misure:

a) promuovere la cooperazione industriale ed il trasferimento tecnologico mediante misure concordate ai livelli comunitario e nazionale delle due parti per creare condizioni favorevoli a siffatta cooperazione su basi a lungo termine, mediante una maggiore utilizzazione delle reciproche risorse materiali, lavorative e tecnologiche, fondandosi sui reciproci vantaggi e sul mutuo profitto;

b) promuovere ed agevolare maggiori investimenti reciprocamente proficui, conformemente alle relative leggi e politiche;

c) coadiuvare le istituzioni che le parti hanno istituito o istituiranno per favorire i contatti e la cooperazione tra le rispettive organizzazioni economiche;

d) facilitare gli scambi di informazioni su tutti i problemi riguardanti le prospettive di cooperazione in campo economico;

e) promuovere la cooperazione in campo tecnologico e scientifico la quale comprende i programmi comuni di ricerca e di sviluppo, ad esempio nei settori delle fonti di energia, della conservazione dell'energia e della relativa tecnologia, della tutela e del miglioramento dell'ambiente.

Articolo 6

Nell'ambito dei suoi programmi a favore dei Paesi in via di sviluppo non associati, la Comunità prende tutte le possibili misure per intensificare il suo appoggio ai programmi di sviluppo attuati dall'India mediante trasferimenti diretti agevolati, nonché fonti istituzionali od altre fonti finanziarie, in conformità con le norme e le politiche di siffatte istituzioni.

Le parti incoraggiano e promuovono la cooperazione tra le istituzioni finanziarie delle due regioni.

Articolo 7

Le parti contraenti convocano consultazioni amichevoli su tutti i problemi che potrebbero presentarsi nel corso della realizzazione dei suddetti obiettivi e procedono a scambi di informazioni per raggiungere soluzioni reciprocamente soddisfacenti su questi problemi. Su richiesta di una delle parti, nel più breve tempo possibile vengono convocate consultazioni su tutti i problemi che incidono sfavorevolmente sulle relazioni commerciali ed economiche bilaterali e vengono esaminati in modo costruttivo tutti i reclami relativi a questi problemi eventualmente presentati da una delle parti.

Articolo 8

Le parti contraenti riconoscono che la cooperazione tra gli operatori e le organizzazioni competenti in materia di esportazioni e di rapporti economici con i Paesi terzi, specialmente con quelli in via di sviluppo, deve attuarsi con reciproco profitto. Di conseguenza, esse si impegnano a promuovere siffatta cooperazione ed a creare condizioni favorevoli per il suo proseguimento.

Articolo 9

Salve restando le disposizioni pertinenti contemplate nel trattato che istituisce la Comunità, il presente accordo e tutte le iniziative intraprese nel suo ambito non incidono in alcun modo sulla facoltà degli Stati membri della Comunità di impegnarsi in attività bilaterali con l'India e di concludere, ove del caso, nuovi accordi di cooperazione economica con questo Paese.

Articolo 10

Le parti contraenti concordano di istituire una commissione mista il cui compito è di provvedere al buon funzionamento del presente accordo, di elaborare le misure pratiche volte a raggiungerne gli obiettivi, di discutere e seguire, alla luce dei suoi principi ed obiettivi,

tutti gli eventuali problemi inerenti alla sua attuazione. La commissione mista ha il compito di procedere all'esame delle difficoltà che possono ostacolare lo sviluppo e la diversificazione della cooperazione economica e commerciale tra le parti contraenti e di raccomandare soluzioni pratiche che possono essere stabilite da dette parti; nel formulare tali raccomandazioni, la commissione mista tiene nella debita considerazione i piani di sviluppo dell'India e l'evoluzione delle politiche in campo economico, industriale, sociale, ambientale e scientifico di entrambe le parti, nonché del rispettivo livello di sviluppo economico.

La commissione mista deve in particolare occuparsi di quanto segue:

a) ricercare i modi ed i mezzi per favorire lo sviluppo di una cooperazione economica e commerciale tra l'India e la Comunità economica europea, conformemente al presente accordo;

b) studiare e mettere a punto i modi e i mezzi per superare gli ostacoli agli scambi, tariffari e non tariffari, esistenti nei vari settori commerciali;

c) esaminare e raccomandare tutte le misure che permettano di adattare progressivamente le correnti di scambi e le strutture di mercato delle parti contraenti, allo scopo di promuovere l'evoluzione delle loro relazioni commerciali ed economiche in conformità delle loro possibilità complementari e contribuire alla realizzazione degli obiettivi economici a lungo termine delle parti contraenti in modo da evitare eventuali squilibri e malformazioni;

d) formulare raccomandazioni sull'impiego dei fondi comunitari disponibili per la realizzazione degli obiettivi del presente accordo. In merito ai fondi che possono essere messi a disposizione della commissione mista dalle parti contraenti, decidere di comune accordo e conformemente alle rispettive norme le spese inerenti ai relativi studi ed iniziative concrete;

e) studiare le possibilità e formulare raccomandazioni ai fini di un'efficace e coerente utilizzazione di tutti gli strumenti disponibili, oltre alla clausola della nazione più favorita ed alle preferenze generalizzate, onde promuovere gli scambi di articoli che interessano entrambe le parti.

Articolo 11

La commissione mista è composta da rappresentanti di entrambe le parti all'opportuno alto livello. La commissione mista si riunisce ogniqualvolta ciò sia necessario ed almeno una volta all'anno alla data e nel luogo convenuti; periodicamente essa esamina il funzionamento del presente accordo e fissa gli orientamenti per iniziative future. La commissione mista si riunisce alternativamente a Bruxelles ed a Nuova Delhi.

Riunioni straordinarie possono essere convocate di comune accordo su richiesta di una delle parti contraenti. Se necessario, la commissione mista può istituire sottocommissioni specializzate che dovranno coadiuvarla nell'esecuzione dei suoi compiti.

I rappresentanti delle parti contraenti in sede di commissione mista trasmettono le raccomandazioni concordate alle rispettive autorità affinché queste possano esaminarle ed attuarle nella maniera più rapida ed efficace possibile. Qualora la commissione mista non fosse in grado di formulare una raccomandazione su questioni considerate urgenti o importanti da una delle parti contraenti, essa presenta il parere delle due parti alle rispettive autorità allo scopo di giungere ad una soluzione reciprocamente soddisfacente.

La commissione mista fissa il proprio regolamento interno e stabilisce il proprio programma di lavoro.

Articolo 12

Le parti contraenti concordano che la commissione mista avrà anche il compito di vigilare al buon funzionamento degli accordi settoriali conclusi o che saranno conclusi tra l'India e la Comunità economica europea, relativi al commercio dei prodotti di iuta, di cocco e di cotone, nonché dei prodotti artigianali (articoli fatti a mano e ottenuti con telaio a mano) e che la commissione mista eserciterà, a tal fine, i compiti attribuiti ai comitati misti istituiti da tali accordi.

Articolo 13

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 14

Il presente accordo si applica ai territori nei quali viene applicato il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni da questo fissate, nonché al territorio dell'India.

Articolo 15

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie. Esso è concluso per un periodo di cinque anni. L'accordo è prorogato automaticamente di anno in anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia sei mesi prima della data di scadenza. Nondimeno, possono essere, in ogni momento, apportate modifiche all'accordo qualora le parti contraenti lo decidano per tener conto delle nuove situazioni e dell'evoluzione delle politiche.

Articolo 16

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, tedesca e hindi, tutti i testi facenti ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

FATTO a Lussemburgo, addì ventitre giugno millenovecentottantuno.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2886):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 20 maggio 1985.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni V e XII.

Esaminato dalla III commissione il 17 luglio 1985.

Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1518):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 novembre 1985, con pareri delle commissioni, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 3ª commissione l'11 dicembre 1985.

Relazione scritta annunciata il 15 gennaio 1986 (atto n. 1518/*A* relatore: sen. TAVIANI).

Esaminato in aula e approvato il 22 gennaio 1986.

86G0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1986, n. **36**.

Approvazione del nuovo regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e l'art. 121 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 355, di approvazione del regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718;

Riconosciuta la necessità di apportare modifiche alle disposizioni contenute nel citato regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 dicembre 1985;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Il regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1973, n. 355, è sostituito dall'annesso regolamento, vistato dal proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

GORIA, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 59, foglio n. 9

REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEI TRASPORTI - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

Art. 1.

I lavori, le provviste ed i servizi che possono eseguirsi in economia da parte della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dei suoi organi periferici, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sempreché per i medesimi la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato e sempreché l'importo per ciascuna categoria di spesa non superi il limite di L. 150.000.000, sono i seguenti:

a) acquisti, riparazioni e manutenzione di mobili ed arredi;
b) riparazioni, adattamenti e manutenzione ordinaria di locali, infissi e di altri manufatti, impianti ed aree ad uso dell'amministrazione;
c) pulizia, illuminazione e riscaldamento dei locali medesimi;
d) riparazione e manutenzione di autoveicoli, motocicli, natanti, baracche, capannoni ed attrezzature fisse, elettriche, meccaniche, spese di esercizio;
e) provviste di tute da lavoro, vestiario per il personale addetto ai servizi tecnici di competenza dell'amministrazione;

f) acquisto di giornali, libri, pubblicazioni di vario genere, riviste e abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazioni; rilegatura di libri e pubblicazioni; spese postali, telegrafiche e telefoniche; spese sostenute in occasione di notifiche di atti sanzionatori; spese per traduzioni da liquidarsi su presentazione di fattura qualora l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;

g) spese per trasporti, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio; manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio di vetture a trazione meccanica e natanti;

h) riparazione e manutenzione di oggetti scientifici, macchine, strumenti, utensili, apparecchiature ed attrezzature tecniche, collezioni e suppellettili tecniche e scientifiche, nonché di materiali ed oggetti in genere comunque necessari per l'esecuzione di lavori e servizi;

i) acquisto di stampati e registri, di materiale di cancelleria per disegno, per fotografia e per riproduzioni fotostatiche di atti;

l) acquisto di medaglie, coppe, diplomi ed oggetti per premi;

m) spese relative all'organizzazione di mostre, conferenze, convegni, riunioni e concorsi, nonché di locazione di immobili occorrenti, sempreché non si possa disporre di locali demaniali;

n) spese di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537;

o) spese accessorie connesse con la meccanizzazione delle procedure, ivi comprese le spese per prestazioni di digitazione dei dati eventualmente affidate ad imprese private, qualora a ciò non possa provvedersi con personale dell'amministrazione;

p) servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso la sede centrale e gli uffici periferici.

Art. 2.

I capi degli uffici periferici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che non rivestano la qualifica dirigenziale potranno ordinare le spese in economia, salvo i casi in cui sia altrimenti stabilito dall'amministrazione centrale, entro il limite massimo di L. 7.200.000.

In tali casi, occorrerà, tuttavia, la preventiva autorizzazione ministeriale, previa proposta motivata dai capi degli uffici suddetti corredata di un regolare atto estimativo della spesa presunta, ove le citate spese superino l'importo di L. 3.600.000.

I dirigenti con funzioni di direzione o di coordinamento di uffici periferici potranno ordinare le spese in economia secondo le attribuzioni previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nei limiti di L. 75.000.000, se primi dirigenti, e di L. 150.000.000, se dirigenti superiori, e comunque nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Sarà necessaria in ogni caso la preventiva autorizzazione ministeriale, secondo le modalità previste dal secondo comma del presente articolo, qualora le spese presunte superino l'importo di L. 6.000.000.

Per la sede centrale le spese in economia sono disposte dai capi degli uffici competenti in materia di servizi in economia entro il limite massimo di L. 7.200.000 ovvero dai dirigenti che sovraintendano ai predetti uffici secondo le attribuzioni previste dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, nei rispettivi limiti stabiliti dal terzo comma del presente articolo e comunque nei limiti dei fondi all'uopo messi a disposizione.

Qualora le spese previste superino l'importo rispettivamente di L. 3.600.000 e L. 6.000.000 sarà necessario promuovere il preventivo assenso dell'amministrazione circa l'esistenza delle disponibilità finanziarie e l'osservanza delle eventuali priorità generali da soddisfare.

Non è consentito l'artificioso frazionamento delle spese per tutti i lavori, le provviste ed i servizi con medesime prestazioni elencati all'art. 1.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi il cui importo si preveda superiore a L. 1.000.000 debbono essere richiesti preventivi con offerte al maggior numero di persone e ditte — almeno tre — salvo che la specialità del lavoro, della provvista o del servizio non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta.

I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.

Art. 4.

I lavori, le provviste ed i servizi di cui ai paragrafi *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *h*) ed *m*) dell'art. 1, dovranno, prima che se ne disponga il pagamento, esser collaudati, in base alle norme vigenti in materia, da funzionari o impiegati nominati, di volta in volta, rispettivamente dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per i lavori, le provviste ed i servizi necessari all'amministrazione centrale ovvero dai dirigenti competenti o dai capi degli uffici periferici che abbiano ordinato le spese per i lavori, le provviste ed i servizi necessari agli uffici periferici.

Se la spesa non supera l'importo di L. 1.000.000 è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dai funzionari o impiegati di cui al comma precedente.

In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non può essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano ordinato, diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori, delle provviste o dei servizi.

È ammesso il collaudo parziale dei lavori; delle provviste e dei servizi secondo le norme di cui ai commi precedenti; in tal caso i pagamenti in conto sono disposti nella misura di cui all'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nel testo sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904.

Art. 5.

In ogni caso le note di lavoro o di forniture non potranno essere pagate se non sono provviste del nulla osta per il pagamento da parte del titolare dell'ufficio committente.

Le note medesime dovranno essere esibite in duplice esemplare, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l'altro da conservare agli atti.

Per i nuovi acquisti sarà presentato altresì un atto del consegnatario delle cose mobili dal quale risulti di averne egli preso regolare carico nei registri di inventario o negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili.

Art. 6.

Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti ovvero, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante apertura di credito a favore dei funzionari delegati e a mezzo del cassiere ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e negli articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, e successive modificazioni.

Il Ministro dei trasporti
SIGNORILE

NOTE

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il R.D. n. 2440/1923 contiene nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 23 novembre 1923.

— Il R.D. n. 827/1924 concerne il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. È stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 3 giugno 1924.

— Il D.P.R. n. 422/1972 riguarda l'adeguamento degli originali limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti e nelle correlative disposizioni legislative e regolamentari. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 16 agosto 1972.

— Il D.P.R. n. 748/1972 concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 dell'11 dicembre 1972.

— Il D.P.R. n. 355/1973 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 5 luglio 1973.

— Il D.P.R. n. 537/1973 concerne modifiche al regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1921, n. 827, in relazione alle norme della legge 1° marzo 1964, n. 62, recante modificazioni al R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, per quanto concerne il bilancio dello Stato e norme relative al bilancio degli enti pubblici. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 15 settembre 1973.

— Il D.P.R. n. 904/1976 concerne modificazioni agli articoli 48, primo comma, 250 e 420, quarto comma, del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, nonché all'art. 1 del D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851, recante norme in materia di tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 13 gennaio 1977.

— Il D.P.R. n. 718/1979 concerne l'approvazione del regolamento per le gestioni dei cassieri e dei consegnatari delle amministrazioni dello Stato. È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1980.

Nota al testo del decreto:

Per il D.P.R. n. 355/1973 v. nelle note alle premesse.

Note all'art. 1 del regolamento allegato:

— Il testo vigente dell'art. 8 del R.D. n. 2440/1923 è il seguente:

«Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale previo parere del Consiglio di Stato.

Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tal caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le L. 7.200.000».

— Il testo vigente dell'art. 141 del R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 141. — Negli stati di previsione della spesa possono iscriversi, fra le spese correnti, capitoli con le denominazioni "spese di rappresentanza" e "spese casuali".

Al capitolo "spese di rappresentanza" sono imputate soltanto le spese relative ad esigenze di rappresentanza dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

Il capitolo per "spese casuali" è esclusivamente destinato alle spese di natura del tutto accidentale, che non possano nemmeno per analogia essere comprese negli altri capitoli, e per le quali non sia ritenuta opportuna l'istituzione di capitoli speciali.

È vietato disporre di qualsiasi somma sul capitolo delle spese casuali per provvedere ad oblazioni, concorsi, premi e a qualsiasi altra spesa che abbia fini estranei ai servizi dell'amministrazione.

È vietato inoltre disporre di qualsiasi somma sul capitolo "spese di rappresentanza" per provvedere a spese estranee alle esigenze inerenti alla carica rivestita».

Nota all'art. 2 del regolamento allegato:

Per il D.P.R. n. 748/1972 v. nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4 del regolamento allegato:

Il testo vigente dell'art. 48 del R.D. n. 827/1924 è il seguente:

«Art. 48. — Nei contratti per forniture, trasporti e lavori, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti nei limiti in cui sono ammessi dalla legge non possono eccedere i novantacinque centesimi dell'imposta contrattuale.

È fatta eccezione per le provviste a scadenza rateale, per le quali può farsi il pagamento dell'intero prezzo delle materie già accettate in rate complete.

Se contratti per provviste o forniture hanno durata di più anni, la liquidazione può essere fatta a periodi trimestrali, semestrali o annuali, secondo l'oggetto dei contratti e possono essere dati i saldi corrispondenti alle opere eseguite od alle materie consegnate».

Note all'art. 6 del regolamento allegato:

— Il testo vigente dell'art. 7 del D.P.R. n. 718/1979 è il seguente:

«Art. 7. (*Pagamento delle spese*). — Per il pagamento delle spese di cui al precedente art. 6 sono disposte aperture di credito a favore dei cassieri, a termine dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e dell'art. 325 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonché con le modalità di cui all'art. 346 dello stesso regolamento.

Le suddette aperture di credito sono rese esigibili, previa espressa indicazione sui relativi ordini di accreditamento, esclusivamente in contanti mediante l'emissione degli ordini di incasso previsti dal successivo quarto comma.

Per i prelevamenti dalle aperture di credito di cui al presente articolo e per la riscossione di qualsiasi altra somma che i cassieri dovessero inoltrare, è tenuto un bollettario a madre e figlia continuativo per esercizio finanziario.

Sulla base delle richieste di cui ai primi due commi del precedente art. 6, ovvero su ordine dei titolari degli uffici competenti nella materia dei servizi in economia di cui al terzo comma dello stesso articolo, i cassieri emettono gli ordini di incasso staccandoli dal bollettario e li fanno vistare dal direttore della ragioneria centrale prima di esibirli in tesoreria».

— Per l'argomento del R.D. n. 2440/1923 v. nelle note alle premesse del decreto. Il testo degli articoli 60 e 61 di tale decreto è il seguente:

«Art. 60. — Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze (ora col Ministro del tesoro per effetto del D. Lgt. 22 giugno 1944, n. 154), e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art. 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art. 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

— Per l'argomento del R.D. n. 827/1924 v. nelle note alle premesse del decreto. Si trascrivono gli articoli 333 (come sostituito dal D.P.R. 13 dicembre 1965, n. 1684), 336 e 337 di tale decreto:

«Art. 333. — Oltre che nei casi previsti dagli articoli 60 e 61 della legge, il funzionario delegato deve trasmettere i conti delle somme erogate, salve le disposizioni dei regolamenti speciali delle Amministrazioni militari, quando sia esaurita l'apertura di credito o quando cessino le sue facoltà ed anche quando ad esso subentri altro funzionario ai termini del precedente art. 331.

I rendiconti debbono presentarsi entro i venticinque giorni successivi al termine del periodo cui essi si riferiscono, all'Amministrazione centrale od agli uffici periferici cui spetta, in base alle norme vigenti, di esercitarne il riscontro di competenza.

Tale termine è portato al giorno quarantesimo successivo al trimestre per le prefetture.

I rendiconti devono essere distinti per ciascun capitolo del bilancio e — ove occorra — per ciascun articolo e devono dimostrare le aperture di credito, i titoli estinti e la rimanenza, distintamente per residui e competenza e separatamente per somme prelevabili direttamente dal funzionario e disponibili per pagamenti a terzi.

Per le somme prelevate direttamente deve essere data a parte dimostrazione dei pagamenti effettuati.

I rendiconti vengono corredati:

a) degli ordinativi estinti;

b) delle quietanze di entrata di cui al successivo art. 495 ed all'art. 61 della legge;

c) di tutti i documenti necessari a giustificare la regolarità delle varie erogazioni.

Art. 336. — Ove si tratti di spese che ricorrono periodicamente, le somme che il funzionario delegato giustifichi di aver pagato con quelle da lui prelevate in proprio dall'apertura di credito possono venirgli rimborsate con ordinativo diretto a reintegrazione dell'apertura stessa, sino all'ultimo periodo dell'anno nel quale ha luogo il saldo finale.

Art. 337. — Quando i rendiconti non siano presentati nei termini stabiliti dagli articoli 333, 334 e 335 e ciò non dipenda da forza maggiore, a coloro che sono tenuti a presentarli può applicarsi, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari e dal giudizio della Corte dei conti ai termini dell'art. 83 della legge, una pena pecuniaria non maggiore di L. 1000.

La pena è inflitta con decreto emesso dal capo dell'amministrazione centrale.

Il decreto deve essere registrato alla Corte dei conti ed eseguito mediante ritenuta in via amministrativa sulle competenze dei funzionari.

Dei decreti emessi per dette penalità, le amministrazioni centrali danno comunicazione alla Direzione generale del tesoro».

La pena pecuniaria prevista nel primo comma dell'art. 337 sopranportato è stata elevata, da ultimo, di duecentoquaranta volte dal D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422, con assorbimento del precedente aumento disposto dalla legge 10 dicembre 1953, n. 936 (sessanta volte).

— Il D.P.R. n. 1544/1955 concerne il decentramento dei servizi del Ministero del tesoro. E stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 26 maggio 1956. Il testo degli articoli 16 e 17 di tale decreto è il seguente:

«Art. 16. — Alle ragionerie regionali dello Stato sono deferite le funzioni in riscontro amministrativo contabile:

a) sui rendiconti dei funzionari delegati di cui all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, esclusi quelli delle Amministrazioni degli esteri, delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa;

b) sui conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato di cui all'art. 623 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, esclusi quelli delle Amministrazioni delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa.

Art. 17. — Alle ragionerie provinciali dello Stato sono attribuite le funzioni di riscontro amministrativo contabile pei rendiconti dei funzionari delegati e pei conti giudiziali degli agenti contabili dello Stato per le Amministrazioni delle finanze e del tesoro.

Alle stesse ragionerie sono attribuite le funzioni di riscontro pei conti relativi alle spese di giustizia penale e civile di cui all'art. 462 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827».

86G0174

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 14 febbraio 1986.

Approvazione del modello 770/*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti di imposta, da presentare nell'anno 1986, relativa ai proventi di ogni genere dei titoli e certificati di cui agli articoli da 5 a 9 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visti gli articoli 5, 7 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649, concernente disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi ed altri proventi di capitale, con i quali è stato stabilito l'obbligo della presentazione annuale, entro il 31 marzo, della dichiarazione di cui al primo e al quinto comma dell'art. 7 del precitato decreto n. 600 per i proventi di ogni genere e per le differenze di valore dei titoli e certificati regolati dallo stesso decreto-legge;

Decreta:

È approvato l'annesso modello 770/*ter*, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta da presentare nell'anno 1986, relativa alle ritenute alla fonte sui proventi di ogni genere corrisposti nell'anno 1985 e sulla differenza di valore al 31 dicembre 1985 dei titoli e certificati di cui agli articoli 5, 6 e 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, nella legge 25 novembre 1983, n. 649.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1986

Il Ministro: VISENTINI

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-86

dichiarazione dei sostituti d'imposta

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ______ oppure Centro di servizio di ______ N. ......

Presentata al Comune di ______ il ______ n. ______

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'**ANNO 1985** E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL **31 DICEMBRE 1985** DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30-9-1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE	DENOMINAZIONE				
SEDE LEGALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D	

PERSONA FISICA

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazioni)		
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	ATTIVITÀ (*)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (*)

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazioni)		
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA (*) ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente).

NUMERO DI CODICE FISCALE	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME		
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA (sigla)	
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	ATTIVITÀ ESERCITATA

(*) *IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA DELLA «COPIA PER L'ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA».*

PROSPETTO A — **PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B — **DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI**

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

PROSPETTO C — **DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 6 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO**

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1985 .... ______

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1985 .... ______

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1985 (a—b) .... ______

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1984 .... ______

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1984 .... ______

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1985 .... ______

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) .... ______

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) .... ______

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1984 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1985 .... ______

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 6% da versare entro il 31 marzo 1986 .... ______

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1986 (h + i ovvero i—h secondo che h sia negativo o positivo) .... ______

RELAZIONI DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512

— Società di revisione che ha redatto le relazioni ....
....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1984 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....
....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1985 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....
....

AVVERTENZE: Nei sovrastanti riquadri devono essere trascritti gli stessi dati indicati nei corrispondenti riquadri del modello di dichiarazione.

Data ______________

IL DICHIARANTE

____

ISTRUZIONI

1) *Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione.*

Sono obbligati a presentare la dichiarazione relativamente alle ritenute operate sui proventi di cui al successivo punto 2) corrisposti dal 1° gennaio al 31 dicembre 1985 ed alle anticipazioni di tali ritenute, di cui al successivo punto 3), da calcolare sulla differenza del valore complessivo dei titoli o certificati ad emissione continuativa o non aventi scadenza predeterminata, i seguenti soggetti:

a) soggetti che hanno emesso titoli o certificati in serie o di massa diversi dalle azioni e obbligazioni, o titoli similari, e dai certificati di partecipazione ai fondi comuni di investimento mobiliare;

b) soggetti, se diversi dagli emittenti, incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

Sono altresì tenuti agli obblighi sopra indicati, per i titoli e certificati emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato o collocati nel territorio stesso, i soggetti residenti incaricati del pagamento dei proventi, della negoziazione o del riacquisto dei titoli o certificati.

2) *Base di commisurazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti ad operare la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sui proventi d'ogni genere corrisposti ai possessori dei titoli o certificati in serie o di massa, diversi dalle azioni e obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare. Per proventi di ogni genere si intendono i frutti attribuiti ai possessori in dipendenza dell'investimento dei capitali effettuato nei titoli o certificati, quale che sia la denominazione usata per qualificare detti frutti (interessi, utili di partecipazione, ecc.), nonchè le differenze corrisposte agli stessi possessori nelle seguenti occasioni:

a) scadenza dei titoli o dei certificati;

b) negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori;

c) riacquisto dei titoli o certificati;

d) successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati.

Per le operazioni di cui alla lettera *a)* - scadenza dei titoli o certificati - occorre distinguere l'ipotesi in cui relativamente ad essi non siano intervenute, prima della scadenza, operazioni di riacquisto o di negoziazione da quella in cui tali operazioni siano intervenute.

Nel primo caso i sostituti d'imposta devono assoggettare a ritenuta la differenza tra la somma corrisposta ai possessori o il valore dei beni loro attribuiti, alla scadenza dei titoli o certificati, ed il relativo prezzo di emissione; nel secondo caso, all'atto del rimborso dei titoli o certificati, la ritenuta da applicare è determinata al netto di quella già operata. Pertanto, ove il sostituto d'imposta abbia operato la ritenuta sui passaggi intermedi (riacquisto, successiva negoziazione in proprio o negoziazione per conto dei possessori), in sede di rimborso la ritenuta deve essere operata sulla differenza tra la somma o il valore di rimborso ed il prezzo pagato dall'ultimo possessore all'atto dell'acquisto dei relativi titoli o certificati, semprechè tale acquisto sia stato effettuato per il tramite del sostituto d'imposta.

Per le operazioni di cui alla lettera *b)* - negoziazione dei titoli o certificati da parte dei sostituti d'imposta per conto dei possessori - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori a seguito della negoziazione effettuata per loro conto dei titoli o certificati ed il prezzo a suo tempo pagato dai possessori medesimi all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati stessi.

Per le operazioni di cui alla lettera *c)* - riacquisto dei titoli o certificati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra la somma corrisposta ai possessori dei titoli o certificati all'atto del riacquisto da parte dei sostituti d'imposta ed il prezzo a suo tempo pagato dai predetti possessori all'atto dell'acquisto per il tramite del sostituto d'imposta dei titoli o certificati.

Per le operazioni di cui alla lettera *d)* - successiva negoziazione, da parte dei sostituti d'imposta, dei titoli o certificati da essi riacquistati - la ritenuta deve essere operata sulla differenza fra il prezzo pagato dal nuovo possessore al sostituto d'imposta all'atto dell'acquisto dei titoli o certificati e la somma pagata dal sostituto d'imposta al precedente possessore all'atto del riacquisto dei titoli o certificati stessi.

Se le predette operazioni riguardano titoli o certificati non rientranti nella previsione di cui al successivo punto 3), per i quali la differenza da assoggettare a ritenuta deve essere calcolata con riferimento al prezzo di emissione, in luogo di tale prezzo deve essere tenuto conto, relativamente ai titoli e certificati emessi prima del 1° ottobre 1983, del valore dei titoli e certificati alla stessa data. In tal caso, alla presente dichiarazione dovrà essere allegata la relazione di stima del valore complessivo, alla data del 1° ottobre 1983, di tali titoli o certificati. Se la relazione di stima è stata presentata in allegato alla precedente dichiarazione dell'anno 1985, ne dovrà essere qui allegata copia fotostatica.

3) *Base di commisurazione del prelievo d'acconto del 6 per cento.*

I soggetti indicati nel precedente punto 1) sono tenuti — qualora i titoli o certificati di cui al precedente punto 2) sono ad emissione continuativa o comunque non hanno una scadenza predeterminata — ad operare un prelievo del 6 per cento sulla differenza tra il valore complessivo, al 31 dicembre 1985, dei titoli o certificati non ancora rimborsati a tale data, esclusi i titoli o certificati emessi nel corso del 1985, ed il valore complessivo preso a base dell'eventuale precedente versamento annuale, al quale valore complessivo va aggiunto quello dei titoli o certificati emessi nel corso del 1984 e dal quale va dedotto quello degli stessi titoli o certificati rimborsati nel corso del 1985.

Nel caso in cui il valore dei titoli o certificati al 31 dicembre 1985, come sopra determinato, risulti inferiore a quello dei titoli o certificati al 31 dicembre 1984, calcolato secondo i criteri sopra esposti, l'importo della differenza è da computare in diminuzione della eventuale differenza di valore positiva riscontrabile al 31 dicembre 1986.

Per il computo della differenza imponibile o da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1986, i sostituti d'imposta dovranno tener conto della eventuale differenza negativa scaturente dalla dichiarazione relativa all'anno precedente, la quale potrà determinare una riduzione del valore imponibile ovvero un incremento della differenza negativa, così come evidenziato nel prospetto.

La differenza di cui sopra va calcolata sulla scorta delle relazioni di stima, previste dall'art. 7 del decreto-legge n. 512, dei titoli o certificati al 31 dicembre 1985 ed al 31 dicembre 1984. Alla presente dichiarazione dovrà essere allegata in copia anche la relazione al 31 dicembre 1984 già allegata alla dichiarazione presentata nel 1985.

4) *Modalità di compilazione dei riquadri.*

Prospetto A

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e la natura dei proventi corrisposti (es.: Programma X-interessi). Nella colonna 3 (somme soggette a ritenuta) va indicato l'importo globale dei proventi soggetti a ritenuta. Nelle colonne 4 e 5, rispettivamente, l'aliquota e la ritenuta operata.

Prospetto B

Nella colonna 2 (causale) vanno indicate la denominazione dell'emissione e le operazioni effettuate dal sostituto, in proprio o per conto dei possessori, distinte secondo le specificazioni sopra descritte. Nella colonna 3 (prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione) vanno indicate le somme o i valori dell'operazione posta in essere per ciascuna di tali specificazioni. Nella colonna 4 (prezzo della precedente operazione) vanno indicate le somme di riferimento. Alle colonne 5, 6 e 7 vanno indicati l'importo della differenza soggetta a ritenuta, l'aliquota e la ritenuta operata.

Per ciascun tipo di operazione di cui alle precedenti lettere da *a)* a *d)* i sostituti d'imposta devono indicare, nelle colonne 3 e 4, gli importi complessivi dei prezzi o valori derivanti dal totale delle operazioni eseguite nel periodo d'imposta.

Prospetto C

Nei righi *b)* ed *e)* devono essere considerati, oltre ai titolii o certificati di nuova emissione, anche quelli reimmessi sul mercato dopo il riacquisto, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *d)* del punto 2). Nei righi *a)* ed *f)* devono essere considerati, alla stregua dei titoli o certificati rimborsati, anche quelli riacquistati da parte dei sostituti d'imposta, e cioè nell'ipotesi di cui alla lettera *c)* del punto 2).

Relazioni di stima

Nel caso in cui vi siano titoli e certificati con diverso valore unitario il numero e il valore complessivo al 31 dicembre 1984 ed al 31 dicembre 1985 devono essere indicati distintamente per ciascun gruppo.

RIEPILOGO DELLE SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA E DEI VERSAMENTI DELLE RITENUTE

VERSATE alla Sezione di Tesoreria Provinciale di ____________________

SOMME ASSOGGETTATE A RITENUTA		ESTREMI DEI VERSAMENTI				
IMPORTO	MESI DI PAGAMENTO	ALLA TESORERIA – ATTESTAZIONE		SU C/C POSTALE INTESTATO ALLA TESORERIA – BOLLETTINO		RITENUTA VERSATA
		Data	Numero	Data	Numero	
	TOTALE				TOTALE	

ELENCO NOMINATIVO DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE O DI ALTRO ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE (*) (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni della società o ente)

N. ord.	COGNOME E NOME	Sesso (M o F)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROV. (sigla)	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE	QUALIF.
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

Il sottoscritto dichiara di aver effettuato le ritenute e i versamenti risultanti dai prospetti ed allega gli attestati dei versamenti delle ritenute medesime.
La presente è una dichiarazione completa e veritiera.

Data ____________________

IL PRESIDENTE O I COMPONENTI DELL'ORGANO DI CONTROLLO DELLA SOCIETÀ O ENTE ____________________

IL DICHIARANTE ____________________

(*) Vedere le avvertenze generali per la compilazione contenute nell'ultima pagina della «copia per l'elaborazione automatizzata».

MINISTERO DELLE FINANZE

MOD. 770/ter-86

dichiarazione dei sostituti d'imposta

COPIA PER LA ELABORAZIONE AUTOMATIZZATA

Riservato all'ufficio

Ufficio delle imposte di ______ oppure Centro di servizio di ______ N. ......

Presentata al Comune di ______

il ______ n. ______

CONCERNENTE LE RITENUTE ALLA FONTE SUI PROVENTI DI OGNI GENERE CORRISPOSTI NELL'**ANNO 1985** E SULLA DIFFERENZA DI VALORE AL **31 DICEMBRE 1985** DEI TITOLI E CERTIFICATI DI CUI AGLI ARTICOLI 5, 6 E 8 DEL DECRETO-LEGGE 30-9-1983, N. 512, CONVERTITO NELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1983, N. 649

DATI RELATIVI AL DICHIARANTE

SOCIETÀ O ENTE

NUMERO DI CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE			
SEDE LEGALE (*)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
DOMICILIO FISCALE (se diverso dalla sede legale)	COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO
SIGLA (eventuale) DELLA SOCIETÀ O ENTE	STATO VEDERE TAB. A	NATURA GIURIDICA VEDERE TAB. B	ATTIVITÀ VEDERE TAB. C	SITUAZIONE VEDERE TAB. D	

PERSONA FISICA

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazioni)	
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)	ATTIVITÀ (*)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE		PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

LUOGO DI CONSERVAZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI (*)

COMUNE	PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	TELEFONO

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

DATI IDENTIFICATIVI	NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME (per le donne quello da nubile)	NOME (senza abbreviazioni)	
	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	CODICE CARICA (*) ① ② ③ ④	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROV. NASCITA (sigla)
RESIDENZA ANAGRAFICA (o se diverso) DOMICILIO FISCALE (*)	COMUNE		PROV. (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.

DATI RELATIVI ALL'EMITTENTE DEI TITOLI (da compilare nel caso in cui il dichiarante sia soggetto diverso dall'emittente).

NUMERO DI CODICE FISCALE		COGNOME ovvero DENOMINAZIONE		NOME	
SOLTANTO PER LE PERSONE FISICHE	SESSO (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA (sigla)
SEDE LEGALE	COMUNE	PROVINCIA (sigla)	VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	ATTIVITÀ ESERCITATA

(*) IL MODELLO VA COMPILATO A MACCHINA O IN STAMPATELLO CONSULTANDO LE AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE CONTENUTE NELL'ULTIMA PAGINA

PROSPETTO A

PROVENTI DIVERSI DALLE DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Somme soggette a ritenuta 3	Aliquota 4	Ritenuta operata 5

PROSPETTO B

DIFFERENZE DI PREZZO O DI VALORE DERIVANTI DA RIMBORSO, RIACQUISTO O NEGOZIAZIONE DEI TITOLI O DEI CERTIFICATI

N. 1	CAUSALE 2	Prezzo o valore di rimborso, riacquisto o negoziazione 3	Prezzo della precedente operazione 4	Differenza soggetta a ritenuta (col. 3 — col. 4) 5	Aliquota 6	Ritenuta operata 7

PROSPETTO C

DIFFERENZA DEL VALORE COMPLESSIVO DEI TITOLI O CERTIFICATI A EMISSIONE CONTINUATIVA O NON AVENTI SCADENZA PREDETERMINATA ASSOGGETTABILE AL PRELIEVO D'ACCONTO DEL 6 PER CENTO O DA COMPUTARE IN DIMINUZIONE AI FINI DEL VERSAMENTO RELATIVO ALL'ANNO SUCCESSIVO

a) Valore complessivo dei titoli o certificati non ancora rimborsati alla data del 31 dicembre 1985 .... ______

b) Valore complessivo dei titoli o certificati emessi nel corso del 1985 .... ______

c) Valore complessivo dei titoli o certificati da prendere a base ai fini del versamento relativo al 1985 (a—b) .... ______

d) Valore complessivo dei titoli o certificati preso a base ai fini del versamento relativo al 1984 .... ______

e) Valore, in base al prezzo di emissione, dei titoli o certificati emessi nel corso del 1984 .... ______

f) Valore corrispondente ai titoli o certificati di cui alle lettere d) ed e) rimborsati nel corso del 1985 .... ______

g) Somma algebrica di cui alle precedenti lettere d), e) ed f) (d + e — f) .... ______

h) Differenza tra il valore complessivo di cui alla lettera c) e la somma algebrica di cui alla lettera g) (da indicare con il segno — se la differenza è negativa) .... ______

i) Ammontare della differenza negativa risultante dalla dichiarazione relativa al 1984 da computare in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1985 .... ______

l) Ammontare assoggettabile (h — i) al prelievo di acconto del 6% da versare entro il 31 marzo 1986 .... ______

m) Ammontare della differenza negativa computabile in diminuzione ai fini del versamento relativo al 1986 (h + i ovvero i—h secondo che h sia negativo o positivo) .... ______

RELAZIONE DI STIMA DI CUI ALL'ART. 7 DEL D.L. 30-9-1983, N. 512 (*)

— Società di revisione che ha redatto la relazione ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1984 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Numero e valore complessivo al 31 dicembre 1985 dei titoli e certificati non rimborsati alla stessa data ....

....

— Si allegano n. .... relazioni e n. .... copie del provvedimento di designazione della CONSOB

(*) AVVERTENZE: Vedere l'ultimo capoverso del punto 2 delle ISTRUZIONI. In caso di mancata allegazione della relazione di stima la presente dichiarazione si considera omessa (art. 9, III comma, del D.L. n. 512).

TABELLA C):

TABELLA DEI CODICI DI ATTIVITÀ 1985

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

Codice	Attività
0110	Agricoltura
0120	Foreste
0130	Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
0140	Attività di trasformazione, conservazione, raccolta di prodotti agricoli, svolte in forma associata
0150	Esercizio di macchine agricole
0160	Altre associazioni operanti nell'agricoltura
0210	Pesca e allevamenti in acque dolci
0220	Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari
0300	Zootecnia
0310	Caccia e cattura di animali

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

a) **ALIMENTARI**

Codice	Attività
0500	Carni fresche e conservate ed altri prodotti della macellazione
0600	Latte e prodotti della trasformazione del latte
0700	Bevande alcooliche
0710	Bevande analcooliche e idrominerali
0800	Prodotti della molitura e della pastificazione
0810	Prodotti dolciari
0820	Grassi vegetali e animali
0830	Lavorazione e conservazione dei prodotti alimentari della pesca
0840	Conservazione e trasformazione di frutta e ortaggi e altri prodotti
0843	Produzione e raffinazione dello zucchero
0845	Torrefazione del caffè
0850	Altri prodotti alimentari

b) **ESTRATTIVE, DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA E DI DISTRIBUZIONE**

Codice	Attività
1000	Carbone, lignite, agglomerati e prodotti della cokefazione
1100	*Petrolio greggio e gas naturali*
1110	Prodotti petroliferi raffinati
1200	Combustibili nucleari
1300	Minerali metalliferi ferrosi e non ferrosi esclusi gli uraniferi
1400	Prodotti di prima trasformazione dei minerali ferrosi e non ferrosi
1500	Estrazione di minerali non metalliferi
1510	Estrazione di materiali di cava
1520	*Prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi e di* materiali di cava (cemento, ceramica, marmi, gres, vetro ecc.)
1600	Energia elettrica e vapore d'acqua
1700	Produzione e distribuzione di gas
1710	Raccolta e distribuzione di acqua

c) **MANIFATTURIERE**

Codice	Attività
2000	Macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria
2100	Macchine per ufficio, strumenti di precisione, di ottica e simili (esclusi strumenti per foto-cine-proiezione)
2200	Costruzione di apparecchi e strumenti per foto-cine-proiezione
2210	Registrazione, edizione e stampa di nastri e dischi fonografici
2300	Meccanica-fonderie di seconda fusione
2310	Carpenteria metallica, mobili e arredamenti metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
2320	Macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e di trasporto
2330	Macchine utensili e di utensileria per macchine
2340	Minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame, armi da fuoco e loro munizioni
2350	Macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
2360	Prodotti di metalli preziosi e pietre preziose
2400	Materiali e forniture elettriche, elettrodomestici
2500	Autoveicoli e relativi motori
2600	Altri mezzi di trasporto
2700	Prodotti chimici di base
2710	Prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura
2720	Prodotti farmaceutici di base
2725	Prodotti medicinali
2730	Prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale
2735	Materiali sensibili (produzione di pellicole fotografiche, cinematografiche, radiografiche ecc.)
2740	Detersivi
2745	Produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2800	Prodotti di gomma
2810	Prodotti di materie plastiche
2900	Industria laniera
2910	Industria cotoniera
2920	Industria della seta
2930	Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
2940	Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
2945	Industria della maglia e della calza
2950	Altre industrie tessili
2960	Prodotti per l'abbigliamento di vestiario, arredamento tessile e affine
3000	Carta e prodotti cartotecnici
3100	Stampa, poligrafia editoria e simili
3110	Stabilimenti e laboratori fotografici, cinematografici e affini
3200	Cuoio e articoli in pelle
3210	Calzature
3300	Legno, sughero e affini
3310	Veicoli e carpenteria navale in legno
3320	Mobilio e arredamento in legno
3400	Tabacchi lavorati
3500	Costruzioni edilizie residenziali
3503	Costruzioni edilizie non residenziali
3505	Costruzioni opere pubbliche
3510	Installazione impianti
3600	Beni di recupero
3610	Officine e laboratori per lavorazioni, riparazioni e manutenzioni di ogni tipo (meccanici, carrozzieri, idraulici, elettricisti, odontotecnici, ortopedici, calzolai, ecc.)
3700	Altri prodotti industriali

COMMERCIO

a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

Codice	Attività
4001	Cereali e legumi secchi
4002	Sementi, foraggi, piante officinali e semi oleosi
4003	Fiori, foglie e piante ornamentali, piante e bulbi da fiore e semi da giardino
4004	Fibre tessili, animali e vegetali (greggie e di prima lavorazione) e fibre chimiche
4005	Animali vivi (esclusi, pollame, conigli, selvaggina ed altri volatili)
4006	Pelli greggie
4007	Cuoi e pelli conciate (escluse quelle da pellicceria)
4008	Pelli greggie e conciate per pellicceria
4009	Carni fresche bovine, suine, equine, ovine e caprine

Segue a) **COMMERCIO ALL'INGROSSO**

Codice	Attività
4010	Carni congelate bovine, suine, equine, ecc.
4011	Pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili (vivi o morti), uova
4012	Prodotti della pesca freschi
4013	Prodotti della pesca congelati, surgelati, secchi e conservati
4014	Salumi, conserve alimentari e prodotti affini (escluse le conserve a base di pesce); alimenti surgelati vegetali
4015	Farine, lieviti, pane, paste alimentari ed altri prodotti da cereali non specificati
4016	Latte, burro e formaggi
4017	Oli e grassi alimentari
4018	Bevande alcooliche ed analcooliche, acque minerali, alcool per liquori e aceto
4019	Prodotti ortofrutticoli
4020	Zucchero, caffè, surrogati del caffè, droghe, spezie e coloniali in genere
4021	Dolciumi di ogni genere
4022	Prodotti alimentari, non altrove classificati
4023	Combustibili solidi
4024	Carburanti e lubrificanti
4025	Minerali metalliferi e non metalliferi (esclusi i materiali da costruzione)
4026	Metalli ferrosi e non ferrosi, semilavorati
4027	Prodotti chimici per l'industria, oli e grassi industriali
4028	Prodotti chimici per l'agricoltura
4029	Colori e vernici
4030	Legname e affini
4031	Materiale da costruzione
4032	Articoli di installazione
4033	Lastre di vetro e di cristallo
4034	Macchine ed attrezzi agricoli
4035	Macchine utensili per metallo, legno, plastica e pietra
4036	Macchine per l'industria tessile e per l'abbigliamento
4037	Macchine per l'edilizia
4038	Macchine e attrezzature varie per altre industrie e per il commercio
4039	Veicoli, accessori e ricambi
4040	Macchine per scrivere macchine calcolatrici e attrezzature per l'ufficio
4041	Mobili (in legno, metallo e materie sintetiche)
4042	Articoli in ferro ed altri metalli; coltelleria e posateria
4043	Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi
4044	Vetrerie, cristallerie ceramiche, cornici e affini (escluso il commercio di lastre di vetro e di cristallo)
4045	Articoli in legno, sughero, vimini e simili
4046	Saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4047	Carte da parati e stucchi
4048	Tessuti per abbigliamento
4049	Tessuti ed articoli di arredamento
4050	Filati, cucirini, mercerie e passamanerie
4051	Vestiario, biancheria, maglieria e articoli di abbigliamento
4052	Pellicce
4053	Calzature e accessori per calzature
4054	Articoli da viaggio, pelletteria e marocchinerie
4055	Medicinali
4056	Strumenti, articoli sanitari, ferri chirurgici e materiale da medicazione
4057	Articoli da profumeria e cosmetici
4058	Apparecchi ottici e fotografici
4059	Gioielli e pietre preziose
4060	Orologeria finita e forniture ed accessori per orologeria
4061	Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4062	Giocattoli
4063	Libri, giornali e riviste
4064	Articoli di cartoleria e cancelleria
4065	Carta e cartone in genere (escluse le carte da parati)
4066	Spaghi, cordami, sacchi, tele di iuta e simili
4067	Prodotti non alimentari, non altrove classificabili
4068	Materiali vari da recupero (stracci, materiale plastico, carta da macero, ossa e grassi di animali, ecc.) esclusi i rottami metallici
4069	Rottami metallici
4070	Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggi e simili
4071	Materiale elettrico

b) **COMMERCIO AL MINUTO**

Codice	Attività
4201	Carni fresche e congelate
4202	Pollame, conigli, selvaggina, cacciagione e uova
4203	Salumerie, pizzicherie, salsamenterie e affini, rosticcerie e friggitorie
4204	Pesce e frutti di mare freschi
4205	Latte e altri prodotti lattiero-caseari
4206	Pane (senza annesso forno), paste alimentari, cereali e *legumi secchi*
4207	Pane (con annesso forno e con eventuale annessa vendita di prodotti alimentari e non alimentari)
4208	Pasticceria e dolciumi (compresa l'eventuale annessa produzione), negozi di confetteria
4209	Frutta fresca e secca, ortaggi, legumi freschi, funghi e generi affini
4210	Drogherie (compresa l'eventuale annessa torrefazione *del caffè)*
4211	Vini, liquori, bevande, acque minerali e oli (escluse le mescite)
4212	Sale, tabacchi e altri generi di monopolio
4213	Supermercati
4214	Alimenti surgelati (esclusi i negozi di carni congelate)
4215	Generi alimentari vari, non classificabili con il criterio della prevalenza nelle precedenti categorie
4216	*Tessuti per abbigliamento*
4217	Filati e mercerie
4218	Confezioni per uomo donna e bambino (compresi l'abbigliamento professionale e sportivo e gli articoli di vestiario in cuoio)
4219	Biancheria, maglieria, articoli di abbigliamento, cravatte e affini
4220	Calzature
4221	Cuoi, pellami, accessori per calzature e affini
4222	Pelletterie e articoli da viaggio
4223	Cappelli e ombrelli
4224	Pellicce e pelli per pellicceria
4225	Articoli vari di abbigliamento, non altrove classificati
4226	Tessuti per arredamento e tendaggi
4227	Biancheria per la casa
4228	Mobili (esclusi quelli per ufficio) e materassi
4229	Oggetti e mobili in vimini, canne e giunchi
4230	Oggetti d'arte, artigianato artistico e case di vendita all'asta
4231	Arredi sacri e articoli religiosi, monete, medaglie, e decorazioni
4232	Stucchi e carte da parati
4233	Articoli casalinghi, vetrerie, cristalleria e ceramiche
4234	Ferramenta, utensileria e casseforti
4235	Elettrodomestici, apparecchi radio e televisivi, macchine per cucire e per maglieria, materiale elettrico e lampadari, apparecchi e materiali per impianti idraulici, riscaldamento e condizionamento
4236	Dischi, nastri, strumenti musicali e relativi accessori
4237	Chincaglieria (empori bazar e simili)
4238	Articoli da regalo bigiotteria, articoli per fumatori e affini
4239	Articoli di arredamento, mobili apparecchi e materiali per la casa, non altrove classificati
4240	Autoveicoli (compresi gli autoveicoli usati)

Segue b) **COMMERCIO AL MINUTO**

Codice	Attività
4241	Motoveicoli, biciclette, natanti, pezzi di ricambio e accessori per autoveicoli, motoveicoli e biciclette (compresi i motoveicoli usati)
4242	Distributori di carburanti e lubrificanti
4243	Farmacie
4244	Strumenti e apparecchi sanitari, articoli medicali, ortopedici e chirurgici; *erboristerie*
4245	Profumerie e prodotti per toletta e per l'igiene della persona
4246	Vernici, smalti, colori, terre coloranti, pennelli e simili; saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e simili
4247	Mobili, macchine ed attrezzature per ufficio
4248	Cartolerie e negozi di francobolli per collezione
4249	Librerie
4250	*Rivendite e chioschi di giornali e riviste*
4251	Apparecchi ottici, fotografici e affini, macchine e strumenti di precisione (escluse le orologerie)
4252	Articoli sportivi, attrezzature per lo sport, campeggio e simili
4253	Gioielleria, oreficeria, argenteria e orologeria
4254	Armi e munizioni
4255	Combustibili per uso domestico
4256	*Giocattoli, articoli per l'infanzia e affini*
4257	Articoli di gomma e derivati e effetti di vestiario gommati
4258	Materiali da costruzione
4259	Spaghi, cordami, sacchi e tele di iuta
4260	Fiori, piante ornamentali e sementi da giardino
4261	Animali vivi
4262	Sementi, concimi, antiparassitari ed altri prodotti utili all'agricoltura
4263	*Grandi magazzini e magazzini a prezzo* unico
4264	Forniture di bordo, di casermaggio, di case di prevenzione e pena
4265	Mobili, indumenti ed oggetti usati (esclusi i libri e gli oggetti di antiquariato)
4266	Articoli vari, non altrove classificati

c) **ALTRE ATTIVITÀ COMMERCIALI**

Codice	Attività
4400	Commercio ambulante di generi alimentari
4410	Commercio ambulante di generi non alimentari
4500	Intermediari e rappresentanti di commercio
4510	Agenzie di locazione e vendita immobiliare
4520	Agenzie di viaggio e turismo
4600	Alberghi
4605	Pensioni
4606	Locande e affittacamere
4607	Esercizi extralberghieri (campeggi, *rifugi alpini, centri* di vacanza, ecc.)
4610	Ristoranti
4615	Bar e pubblici esercizi
4700	Noleggio di beni mobili (mezzi di trasporto senza autisti, macchinari ecc.) escluso il noleggio di macchine agricole
4710	Autorimesse

TRASPORTI E COMUNICAZIONI

Codice	Attività
5000	Trasporti aerei
5010	Trasporti marittimi, fluviali e lacuali
5100	Trasporti su strada di persone e merci
5200	Altri trasporti compresi quelli per oleodotto e gasdotto
5300	Attività connesse con i trasporti (escluse quelle di cui ai codici 4520 e 4710)
5400	Comunicazioni

CREDITO E ASSICURAZIONI

Codice	Attività
6000	Aziende di credito ordinario
6100	Istituti di credito speciale e imprese finanziarie
6110	*Imprese di gestione esattoriale*
6200	Assicurazioni

SERVIZI

Codice	Attività
6300	Servizi tecnici, commerciali e legali (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici da 8400 a 8900 e 9100, 9300)
6410	Servizi sanitari privati (esclusi quelli forniti dai liberi professionisti di cui ai codici 8200, 8300)
6420	Servizi di pulizia di ambienti e servizi similari (disinfestazioni, ecc.)
6421	Servizi per l'igiene e per l'estetica della persona (barbieri parrucchieri, istituti di bellezza ecc.)
6422	Servizi per la lavatura, tintura e servizi affini ed ausiliari
6500	Servizi di insegnamento, formazione professionale e ricerca destinabili alla vendita
6600	Servizi ricreativi, culturali e dello spettacolo (esclusi quelli di cui ai codici 6610, 8000, 8100, 9000)
6610	Spettacoli, giochi e trattenimenti pubblici (soggetti all'imposta sugli spettacoli).
6700	Altri servizi delle istituzioni sociali private non destinabili alla vendita
6710	*Servizi di Enti privati e Associazioni di carattere professionale*, sindacale, politico e simili
6810	Servizi di pompe funebri
6820	Servizi di vigilanza
6900	Servizi vari non altrove classificabili

SERVIZI FORNITI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Codice	Attività
7000	Amministrazione centrale dello Stato (escluse le aziende autonome già inserite nelle attività specifiche)
7020	Enti pubblici nazionali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7300	Amministrazione locale dello Stato (comuni, province, *regioni)*
7325	Enti pubblici locali (esclusi quelli ospedalieri, di previdenza e assistenza sociale)
7330	Enti ospedalieri e altri servizi sanitari pubblici
7500	Enti di previdenza e assistenza sociale
7600	Altri enti pubblici non commerciali

ATTIVITÀ PROFESSIONALI E ARTISTICHE

Codice	Attività
8000	Autori (scrittori, giornalisti, pubblicisti e assimilati)
8100	Artisti (registi, attori, musicisti, pittori, scultori e assimilati)
8200	Medici
8300	Ostetriche, infermieri e assimilati
8400	Avvocati, procuratori e patrocinatori legali
8410	Notai
8500	Commercialisti e fiscalisti
8510	Consulenti del lavoro, amministratori e assimilati
8600	Ingegneri e architetti
8700	Matematici, statistici, economisti, fisici, chimici, biologi e assimilati
8900	Geometri periti industriali, disegnatori e assimilati
9000	Atleti, allenatori e assimilati
9100	Agenti di borsa e assimilati
9300	Agronomi, veterinari, periti agrari e assimilati
9400	Altre attività professionali

TABELLA A): *STATO DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE*

1) Soggetto in normale attività
2) Soggetto in liquidazione per cessazione di attività
3) Soggetto in fallimento o in liquidazione coatta amministrativa
4) Soggetto estinto

TABELLA B): *NATURA GIURIDICA*

Soggetti residenti

1) Società in accomandita per azioni
2) Società a responsabilità limitata
3) Società per azioni
4) Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario generale della cooperazione
5) Altre società cooperative
6) Mutue assicuratrici
7) Consorzi con personalità giuridica
8) Associazioni riconosciute
9) Fondazioni
10) Altri enti ed istituti con personalità giuridica
11) Consorzi senza personalità giuridica
12) Associazioni non riconosciute e comitati
13) Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)
14) Enti pubblici economici
15) Enti pubblici non economici
16) Casse mutue o fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica
17) Opere pie e società di mutuo soccorso
18) Enti ospedalieri
19) Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale
20) Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo
21) Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi
22) Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia
23) Società semplici, irregolari e di fatto
24) Società in nome collettivo
25) Società in accomandita semplice
26) Società in armamento

Soggetti non residenti

30) Società semplici, irregolari e di fatto
31) Società in nome collettivo
32) Società in accomandita semplice
33) Società di armamento
34) Associazioni fra professionisti
35) Società in accomandita per azioni
36) Società a responsabilità limitata
37) Società per azioni
38) Consorzi
39) Altri enti ed istituti
40) Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41) Fondazioni
42) Opere pie e società di mutuo soccorso
43) Altre organizzazioni di persone e di beni

TABELLA D): *SITUAZIONE DELLA SOCIETÀ O ENTE DICHIARANTE RELATIVAMENTE AL PERIODO D'IMPOSTA CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE*

1) Periodo d'imposta in cui ha avuto inizio la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
2) Periodi d'imposta successivi a quello di dichiarazione di fallimento o di messa in liquidazione
3) Periodo d'imposta in cui ha avuto termine la liquidazione per cessazione di attività, per fallimento o per liquidazione coatta amministrativa
4) Periodo d'imposta in cui si è verificata l'estinzione del soggetto per fusione o incorporazione
5) Periodo d'imposta in cui è avvenuta la trasformazione da Società soggetta ad IRPEG in Società non soggetta ad IRPEG o viceversa
6) Periodo normale d'imposta

AVVERTENZE GENERALI PER LA COMPILAZIONE

Per la compilazione della presente dichiarazione dei sostituti d'imposta, modello 770-ter relativa all'anno 1985 si osservano le seguenti indicazioni:

1) La dichiarazione va compilata in duplice esemplare il secondo dei quali riservato alla elaborazione automatizzata
2) Dal 1° gennaio 1976 è stata generalizzata l'obbligatorietà dell'indicazione del codice fiscale: pertanto tale codice deve essere indicato negli appositi spazi predisposti per tutti i soggetti indicati nella dichiarazione.
3) Tutti gli importi da indicare nel presente modello compresi i totali, vanno esposti in migliaia di lire mediante troncamento delle ultime tre cifre. Trattandosi di sola operazione di troncamento da effettuarsi autonomamente per ogni importo desunto dalle scritture contabili del sostituto e da esporre nel modello, vanno tolte le ultime tre cifre dell'importo stesso senza dover procedere preventivamente al relativo arrotondamento.

La presente dichiarazione deve essere presentata entro il prescritto termine - 31 marzo 1986 - all'Ufficio del Comune di domicilio fiscale del dichiarante o spedita per raccomandata postale (senza ricevuta di ritorno) all'Ufficio delle Imposte Dirette del predetto domicilio fiscale ovvero al Centro di Servizio competente (di Milano per comuni della relativa provincia, di Roma per i comuni della Regione Lazio).

Frontespizio

Il frontespizio del modello di dichiarazione comprende in alternativa due riquadri destinati il primo ai dati relativi alle società ed enti emittenti o incaricati del pagamento dei proventi dei titoli e certificati ed il secondo ai dati relativi alle persone fisiche. I dati richiesti vanno riportati in maniera chiara, a macchina o a carattere stampatello, e senza alcuna abbreviazione. Si forniscono qui di seguito talune precisazioni in merito ai singoli dati richiesti nel riquadro relativo a SOCIETÀ O ENTE facendo presente che le stesse precisazioni valgono, in quanto compatibili, anche per la compilazione del riquadro della PERSONA FISICA.

Numero del codice fiscale

È utile ricordare che per le nuove società il numero di codice fiscale deve essere preventivamente richiesto agli uffici provinciali IVA, se società o associazioni dichiaranti IVA, oppure agli uffici distrettuali delle Imposte, negli altri casi.

Denominazione o ragione sociale

Indicare quella risultante dall'atto costitutivo o, in mancanza di quest'ultimo, indicarla in maniera esatta e completa.

Sede legale

La sede legale va indicata precisando il Comune (senza alcuna abbreviazione), la provincia, mediante la sigla automobilistica (per Roma = RM), la via, il numero civico, il codice di avviamento postale ed il numero telefonico.

Domicilio fiscale

Questo dato deve essere indicato soltanto dalle società il cui domicilio fiscale è diverso dalla sede legale.

Altre sedi

La sede amministrativa va indicata nel rigo relativo al domicilio fiscale ove manchi la sede legale.
La stabile organizzazione in Italia, se esistente, deve essere indicata dalle società o enti non residenti in luogo della sede legale; in caso di esistenza di più stabili organizzazioni in Italia va indicata quella in funzione della quale è determinato il domicilio fiscale.

Codici statistici

Stato:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella A.
Natura giuridica:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella B.
Attività:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella C.
Situazione:	il relativo codice deve essere ricercato nella tabella D.

Rappresentante

Per «Rappresentante» va inteso colui che sottoscrive la dichiarazione. Nel riquadro relativo al rappresentante devono essere indicati i dati anagrafici o il codice fiscale del soggetto.
Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione è stato predisposto uno spazio con quattro codici: si dovrà barrare 1 se si tratta di RAPPRESENTANTE LEGALE o DI FATTO, 2 se CURATORE FALLIMENTARE, 3 se LIQUIDATORE ed infine 4 se si tratta di rappresentante nominato in Italia per Società con sede all'estero. Di seguito dovrà essere compilato lo spazio riservato alla residenza anagrafica del rappresentante con l'avvertenza che si dovrà indicare il domicilio fiscale, invece della residenza anagrafica stessa, nei casi in cui siano diversi.

Luogo di conservazione delle scritture contabili

Per quanto riguarda il luogo di conservazione delle scritture contabili relative alle operazioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione vanno indicati il comune, la sigla automobilistica della provincia, la via, il numero civico, il C.A.P. ed il numero di telefono. Se le scritture sono conservate presso terzi indicare anche le generalità o la denominazione.

Dati relativi all'emittente dei titoli

Il riquadro va compilato dal sostituto d'imposta nel caso che lo stesso non sia l'emittente dei titoli o certificati ma agisca per conto dell'emittente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli da 5 a 9 del D.L. n. 512. Si osservano le corrispondenti indicazioni delle presenti avvertenze.

Dati relativi agli amministratori, ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo

I dati relativi ai soggetti che ricoprono tali cariche alla data di presentazione della dichiarazione devono essere riportati nell'apposito riquadro situato nella quarta pagina dell'esemplare non automatizzato della dichiarazione.

86A1183

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 febbraio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986, con il quale sono state prorogate al 28 febbraio 1986 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 maggio 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 96,75 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto del 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei B.O.T. verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 148

86A1286

DECRETO 19 febbraio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986, con il quale sono state prorogate al 28 febbraio 1986 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 29 agosto 1986 fino al limite massimo in valore nominale di lire 7.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 93,80 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1986.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 16, 17, 18 e 19 del decreto del 28 dicembre 1985 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a*) dell'art. 17 può essere presentata fino ad un importo massimo di lire 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato risultante dalle richieste di cui all'art. 16 — rimaste aggiudicatarie — maggiorato nella misura di 10 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 149

86A1287

DECRETO 19 febbraio 1986.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 1986, con il quale sono state prorogate al 28 febbraio 1986 le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui al decreto ministeriale del 28 dicembre 1985;

Decreta:

Per il 28 febbraio 1986 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 27 febbraio 1987 fino al limite massimo in valore nominale di lire 9.500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in lire 88,25 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1987.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 15 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 12 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 24 febbraio 1986 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 150

86A1288

DECRETO 19 febbraio 1986.

Spostamento della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 29 ottobre 1984, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 31 luglio 1985;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, concernente, tra l'altro, l'entrata in vigore del sistema di tesoreria unica;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 1985, con il quale è stata fissata al 1° marzo 1986 la data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica;

Vista l'ulteriore comunicazione in data 18 febbraio 1986, con la quale la Banca d'Italia, nel segnalare l'impossibilità del concreto avvio delle procedure del sistema di tesoreria unica a partire dal 1° marzo 1986, giusta quanto fissato con il decreto ministeriale 27 dicembre 1985 sopra citato, per effetto delle agitazioni sindacali del proprio personale dipendente, rappresenta l'opportunità di un rinvio al 1° giugno 1986 della data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica;

Ritenuto che per l'emergenza suindicata si rende necessario il rinvio richiesto;

Decreta:

Articolo unico

La data di entrata in vigore del sistema di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, fissata al 1° marzo 1986 con decreto ministeriale 27 dicembre 1985, citato nelle premesse, è spostata al 1° giugno 1986.

Nei mesi di marzo, aprile e maggio 1986 gli enti ed organismi pubblici elencati nella tabella *A* allegata alla citata legge n. 720/1984, continuano ad applicare le procedure fissate nel decreto ministeriale 5 novembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 312 del 13 novembre 1984.

Le disponibilità eventualmente giacenti presso i tesorieri o cassieri sono integralmente versate a cura dei medesimi nelle contabilità speciali infruttifere, attualmente vigenti, allo sportello delle competenti sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, direttamente o tramite corrispondenti bancari, entro il 28 maggio 1986, al netto degli effettivi pagamenti da eseguire nei giorni 29 e 30 maggio 1986.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

86A1285

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 33

Corso dei cambi del 18 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1600,10	1600,10	1600,50	1600,10	—	1600,55	1601 —	1600,10	1600,10	1600,10
Marco germanico	680,35	680,35	680,50	680,35		680,40	680,45	680,35	680,35	680,35
Franco francese	221,50	221,50	221,50	221,50	—	221,50	221,15	221,50	221,50	221,50
Fiorino olandese	602,17	602,17	602,20	602,17	—	602,26	602,35	602,17	602,17	602,16
Franco belga	33,228	33,228	33,255	33,228	—	33,22	33,23	33,228	33,228	33,22
Lira sterlina	2287,10	2287,10	2292 —	2287,10		2287,60	2288,10	2287,10	2287,10	2287,10
Lira irlandese	2059,50	2059,50	2060 —	2059,50	—	2059 —	2058,50	2059,50	2059,50	—
Corona danese	184,50	184,50	184,50	184,50	—	184,53	184,56	184,50	184,50	184,50
Dracma	11,12	11,12	11,10	11,12	—	11,12	11,115	11,12	11,12	
E.C.U.	1472,75	1472,75	1473,50	1472,75	—	1472,75	1472,75	1472,75	1472,75	1472,75
Dollaro canadese	1144,05	1144,05	1146 —	1144,05	—	1144,15	1144,25	1144,05	1144,05	1144,05
Yen giapponese	8,781	8,781	8,80	8,781	—	8,78	8,782	8,781	8,781	8,78
Franco svizzero	818,40	818,40	820,25	818,40	-	818,35	818,30	818,40	818,40	818,40
Scellino austriaco	96,78	96,78	96,84	96,78	—	96,80	96,83	96,78	96,78	96,78
Corona norvegese	218,36	218,36	218,40	218,36	—	218,33	218,30	218,36	218,36	218,35
Corona svedese	215,29	215,29	215,25	215,29	—	215,29	215,30	215,29	215,29	215,29
FIM	303,70	303,70	303,75	303,70		303,72	303,75	303,70	303,70	—
Escudo portoghese	10,42	10,42	10,45	10,42	—	10,44	10,47	10,42	10,42	10,42
Peseta spagnola	10,812	10,812	10,83	10,812	—	10,81	10,817	10,812	10,812	10,81
Dollaro australiano	1125,85	1125,85	1127 —	1125,85	—	1126,67	1127,50	1125,85	1125,85	1125,85

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1600,550
Marco germanico	680,400
Franco francese	221,505
Fiorino olandese	602,260
Franco belga	33,229
Lira sterlina	2287,600
Lira irlandese	2059 —
Corona danese	184,530
Dracma	11,117
E.C.U.	1472,750
Dollaro canadese	1144,150
Yen giapponese	8,781
Franco svizzero	818,350
Scellino austriaco	96,805
Corona norvegese	218,330
Corona svedese	215,295
FIM	303,725
Escudo portoghese	10,445
Peseta spagnola	10,814
Dollaro australiano	1126,675

Media dei titoli del 18 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	60,650
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	99,450
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,250
» 9% » » 1976-91	91,075
» 10% » » 1977-92	93,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	95,075
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	89,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	89,050
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101,500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,800
» » » » 1- 3-1982/86	99,950
» » » » 1- 5-1982/86	100,400
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,350
» » » » 1- 7-1983/86	99,975
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 8-1983/86	100.050
» » » » 1- 9-1982/86	100,500
» » » » 1- 9-1983/86	100,050
» » » » 1-10-1982/86	100,725
» » » » 1-10-1983/86	99,975
» » » » 1-11-1982/86	100,650
» » » » 1-12-1982/86	100,950
» » » » 1- 1-1983/87	101,150
» » » » 1- 2-1983/87	101,050
» » » » 1- 3-1983/87	101,400
» » » » 1- 4-1983/87	101,050
» » » » 1- 5-1983/87	101,100
» » » » 1- 6-1983/87	101,050
» » » » 1-11-1983/87	100,625
» » » » 1-12-1983/87	100,425
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,100
» » » » 1- 2-1984/88	100,825
» » » » 1- 3-1984/88	100,250
» » » » 1- 4-1984/88	99,650
» » » » 1- 5-1984/88	100 —
» » » » 1- 6-1984/88	100,300
» » » » 1- 7-1983/88	101,950
» » » » 1- 8-1983/88	101,825
» » » » 1- 9-1983/88	101,775
» » » » 1-10-1983/88	101,925
» » » » 1- 7-1983/90	98,100
» » » » 1-11-1983/90	103,350
» » » » 1-12-1983/90	103,350
» » » » 1- 1-1984/91	103,175
» » » » 1- 2-1984/91	103,400
» » » » 1- 3-1984/91	101,425
» » » » 1- 4-1984/91	101,475
» » » » 1- 5-1984/91	101,600
» » » » 1- 6-1984/91	101,625
» » » » 1- 7-1984/91	100,400
» » » » 1- 8-1984/91	100,425
» » » » 1- 9-1984/91	100,450
» » » » 1-10-1984/91	100,525
» » » » 1-11-1984/91	100,675
» » » » 1-12-1984/91	99,950
» » » » 1- 1-1992	99,650
» » » » 1- 2-1992	97,250
» » » » 1- 2-1995	98,625
» » » » 1- 3-1995	95,500
» » » » 1- 4-1995	95,400
» » » » 1- 5-1995	95,525
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	99,950
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,975
» » » 13,50% 1-10-1986	99,925
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,175
» » » 12 % 1- 2-1988	97,750
» » » 12 % 1- 3-1988	97,775
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,800
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,400
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,950
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	113,750
» » » » 22-11-1982/89 13%	113,750
» » » » 1983/90 11,50%	112,050
» » » » 1984/91 11,25%	111 —
» » » » 1984/92 10,50%	109 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M18026

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a centosettantasei posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nelle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e nella provincia autonoma di Trento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

È indetto un concorso pubblico, per esami, a centosettantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare nelle seguenti circoscrizioni territoriali e per i posti a fianco indicati:

Piemonte	posti	7
Liguria	»	8
Lombardia	»	30
Veneto	»	30
Provincia autonoma di Trento	»	18
Friuli-Venezia Giulia	»	9
Emilia-Romagna	»	21
Toscana	»	12
Umbria	»	4
Marche	»	3
Lazio	»	3
Abruzzo	posti	3
Molise	»	1
Campania	»	6
Puglia	»	3
Basilicata	»	3
Calabria	»	5
Sardegna	»	10

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

PROVA SCRITTA

Componimento in lingua italiana. Tempo a disposizione: quattro ore.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine Olivetti, di un brano letterario commerciale o burocratico, alla velocità di centottanta battute al minuto primo.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà, sulle materie appresso indicate:

1) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

2) nozioni elementari di statistica;

3) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto per la scuola dell'obbligo).

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere la prova predetta.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sara dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e , per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1985
Registro n. 20 Lavoro, foglio n. 392

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) ....
....
nato a .... (provincia di...................)
il .... domiciliato in.............. c.a.p. ....
(provincia di ....) via.............................. n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a centosettantasei posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare a una delle circoscrizioni territoriali indicate all'art. 1 del presente bando.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1)..

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;
b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2)..............;
c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);
d) è in possesso del diploma di........................ conseguito presso .... via...............................
città .... in data.......................................;
e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;
f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione..............................
con la qualifica di ....
dal .... ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione..
con la qualifica di ....
dal .... al.......................................
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);
g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data,..............................

Firma ....

Visto per l'autenticità della firma (5)..

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il...»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di.................»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1094

Concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare nella Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, numero 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il il 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 176, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera esecutiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, contenente lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, ed in particolare l'art. 38;

Considerato che l'art. 8 della legge 22 agosto 1985, n. 444, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a bandire concorsi ordinari per l'assunzione di personale nel numero e per le circoscrizioni territoriali indicate nella tabella *C* allegata alla citata legge;

Ritenuto di dover bandire un concorso pubblico, per esami, a coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede nella Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

Per l'attuazione del comma terzo dell'art. 38 dello statuto speciale per la regione della Valle d'Aosta, ai fini del reclutamento di personale originario della regione, o che comunque conosca la lingua francese, è indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Valle d'Aosta.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media, ecc. o altro titolo equipollente);

2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 35. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

5) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego;

6) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, ovvero vice brigadiere, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte sulla prescritta carta da bollo, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);

c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);

d) il possesso della cittadinanza italiana;

e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

g) il possesso del prescritto titolo di studio con l'indicazione dell'istituto e della data in cui il titolo stesso è stato conseguito;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande che non contengano l'esatta indicazione del concorso al quale i candidati intendono partecipare, come indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e che non siano redatte in conformità alle disposizioni vigenti per ciò che attiene il bollo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonché le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma terzo, del decreto del Presidente della Reppubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.

Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte, una prova pratica di dattilografia ed un colloquio.

PROVE SCRITTE

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) componimento in lingua italiana;

2) versione dall'italiano al francese, senza uso del dizionario, di un brano di venti righe dattiloscritte, su un argomento di carattere generale.

Per la prima prova scritta saranno assegnate ai candidati quattro ore di tempo, per la seconda prova (versione dall'italiano in lingua francese) due ore.

PROVA PRATICA DI DATTILOGRAFIA

Scrittura sotto dettato, su macchine Olivetti, di un brano letterario, commerciale o burocratico, alla velocità di centottanta battute al minuto primo.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà, sulle materie appresso indicate:

1) conversazione in lingua francese su argomenti vari, da cui risulti che il candidato possiede una perfetta conoscenza della lingua, nonché una versione estemporanea, da un testo francese, su un argomento di carattere generale. È facoltà della commissione sottoporre il candidato ad una prova di dettato in occasione della prova orale;

2) aritmetica elementare (nei limiti del programma previsto nel programma per la scuola dell'obbligo);

3) nozioni elementari di ordinamento amministrativo (con particolare riferimento alla organizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

4) nozioni elementari di statistica.

Nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 25 marzo 1986, sarà data comunicazione, mediante avviso, della sede, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, muniti di un valido documento di riconoscimento, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma, per sostenere le prove predette.

Art. 5.

Esito delle prove di esame

Sono ammessi alla prova pratica di dattilografia e al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuno di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle predette prove viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerle.

Sono ammessi al colloquio, che ha luogo nella stessa seduta di esame, i candidati che abbiano riportato nella prova pratica di dattilografia la votazione di almeno sei decimi.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova pratica e al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova pratica di dattilografia e nel colloquio.

Art. 6.

Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, sono invitati, nella stessa seduta di esami, a far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed avrà immediata efficacia.

Saranno dichiarati vincitori del concorso, i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili e tenendo conto delle riserve previste dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnazioni.

Art. 8.

Nomina dei vincitori

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno immediatamente nominati in prova man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984, e destinati presso uno degli uffici indicati nell'art. 1 del presente decreto, salva la sopravvenienza di inefficacia della nomina da parte degli organi di controllo o per difetto dei requisiti previsti per l'ammissione all'impiego.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina in ruolo, e non potranno essere trasferiti o distaccati prima di aver compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella sede di prima assegnazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato per altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego, con decreto motivato del Ministro.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova a norma delle vigenti disposizioni, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera esecutiva, l'indennità integrativa speciale mensile e gli altri emolumenti.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Art. 9.

Presentazione dei documenti

Entro il primo mese di servizio i candidati assunti in prova dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione XII - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, i seguenti documenti di rito attestanti il possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego in regola con le norme sul bollo:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto. Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta legale, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato, deve essere legalizzata dal Ministro degli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tal requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta legale, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi della attestazione comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili o mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e , per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare in bollo e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato del casellario giudiziale;

d) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6), nonché quelli di cui ai punti *c)* e *d)* del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri Ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso i quali sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti incompleti o affetti da vizi sanabili dovranno essere regolarizzati a pena di decadenza entro il termine di trenta giorni dalla relativa richiesta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 novembre 1985

p. *Il Ministro:* LECCISI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1986
Registro n. 21 Lavoro, foglio n. 123

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
di partecipazione al concorso
(da redigere in carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Sezione II - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello)........................
....
nato a .... (provincia di....................)
il .... domiciliato in.............. c.a.p. ....
(provincia di ....) via.......................... n. ....
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Valle d'Aosta.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 35, perché (1) ....

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) ....;

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di........................... conseguito presso .... via.......................................
città .... in data...;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente (4)...;

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero presta servizio presso l'amministrazione...............................
con la qualifica di ....
dal ....ovvero ha prestato servizio presso l'amministrazione..
con la qualifica di ....
dal .... al...
(precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale)...

Data,................................

Firma..

Visto per l'autenticità della firma (5).......................................

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il trentacinquesimo anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare», «è attualmente in servizio militare presso il..»; «non ha prestato servizio militare perché non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero, «perché, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o del rinvio in qualità di.................»; ovvero, «perché riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

86A1095

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti (elevati a trenta) di collocatore, ruolo collocatori, da destinare nella Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel supplemento ordinario n. 1 del 13 gennaio 1986 al Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 12 del dicembre 1985 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1985, registro n. 18, foglio n. 331, concernente l'approvazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a venti posti di collocatore in prova, ruolo collocatori, indetto con decreto ministeriale 16 ottobre 1981, elevati a trenta con decreto ministeriale 7 marzo 1983, da destinare nella Campania.

86A0513

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 43-44 del 25 ottobre-1° novembre 1984, del Ministero della pubblica istruzione è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 febbraio 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1984, registro n. 30, foglio n. 92, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso, per titoli di servizio, a tre posti di dirigente superiore nell'amministrazione centrale e nell'amministrazione scolastica periferica, indetto con decreto ministeriale 18 settembre 1981.

86A0624

REGIONE TOSCANA

Aumento, da uno a due, del numero dei posti del concorso ad assistente ortopedico presso l'unità sanitaria locale n. 4

Il numero dei posti ad assistente ortopedico presso l'unità sanitaria locale n. 4 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 6979 della *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 28 settembre 1985 è elevato da uno a due.

86A1223

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. *Giornali* LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 90.000
- semestrale ... L. 50.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 180.000
- semestrale ... L. 100.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 20.000
- semestrale ... L. 12.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 75.000
- semestrale ... L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 20.000
- semestrale ... L. 12.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale ... L. 285.000
- semestrale ... L. 160.000

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* ... L. 600
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione ... L. 600
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 600
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione ... L. 600

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale ... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione ... L. 600

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale ... L. 25.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ... L. 2.500

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700,** per l'Africa **L. 1.600,** per le Americhe **L. 2.000,** per l'Asia **L. 1.600,** per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale ... L. 82.000
Abbonamento semestrale ... L. 45.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione ... L. 600

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221